

## **FONDO DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI FOREX TB LDT**

### **1. Generale**

Forex TB Limited (di seguito, la "Società") è membro del Fondo di indennizzo degli investitori ("ICF") per i clienti delle Imprese di investimento cipriota ("CIF"), in conformità con la legge relativa ai servizi e alle attività di investimento e ai mercati regolamentati del 2017 (Legge 87(I)/2017), la quale stabilisce che un CIF debba essere membro di un sistema autorizzato di indennizzo degli investitori per poter fornire servizi di investimento.

### **2. Obiettivo**

L'obiettivo dell'ICF è garantire i reclami dei clienti coperti nei confronti dei membri dell'ICF attraverso il pagamento di un risarcimento, nei casi in cui il membro interessato non ne fosse in grado, a causa delle sue circostanze finanziarie e quando nessuna prospettiva realistica di miglioramento delle circostanze sembri probabile nel prossimo futuro. L'ICF compensa i Clienti coperti verso i reclami derivanti dai servizi oggetto della copertura forniti dai suoi membri, a condizione che sia stato accertato il mancato rispetto da parte del membro dell'ICF dei propri obblighi, in conformità con i termini e la procedura definiti nella Legge, indipendentemente dall'esistenza di un obbligo da parte del membro dell'ICF in conformità con la legislazione e i termini che regolano il suo accordo con il cliente coperto e indipendentemente dal fatto che detto obbligo del membro dell'ICF si basi sull'accordo o su violazioni.

### **3. Servizi coperti**

I servizi coperti della Società sono i servizi di investimento di (i) ricezione e trasmissione di ordini in relazione a uno o più strumenti finanziari, (ii) esecuzione di ordini per conto di clienti e custodia e amministrazione di strumenti finanziari, compresi la custodia e i servizi correlati offerti dalla Società.

### **4. Clienti coperti**

L'ICF copre i clienti Al dettaglio della Società. Non copre i clienti professionali e le controparti qualificate. Per ulteriori dettagli si veda il paragrafo 5 di seguito.

### **5. Clienti non coperti**

- 5.1. L'ICF non verserà alcun indennizzo alle persone contro le quali sono in corso procedimenti penali ai sensi delle disposizioni della legge del 2007 sulla prevenzione e la repressione della legittimazione di proventi derivanti da attività criminose, e successive modifiche o integrazioni.
- 5.2. Ai sensi dei Regolamenti applicabili, l'ICF non compensa le seguenti categorie di investitori:
  - (a) Le seguenti categorie di investitori istituzionali e professionali:
    - Società d'investimento (IF).
    - Persone giuridiche associate alla Società e, in generale, appartenenti allo stesso

gruppo di società.

- Banche.
- Istituti di credito cooperativo.
- Compagnie di assicurazione.
- Organizzazioni di investimento collettivo in valori mobiliari e loro società di gestione.
- Istituzioni e fondi di previdenza sociale.
- Investitori categorizzati dalla Società come professionali, su loro richiesta.

(b) Stati e organizzazioni sovranazionali.

(c) Autorità amministrative centrali, federali, confederate, regionali e locali.

(d) Imprese associate alla Società.

(e) Personale direttivo e amministrativo della Società.

(f) Azionisti della Società la cui partecipazione diretta o indiretta al capitale della Società ammonta ad almeno il 5% del suo capitale azionario, o ai suoi partner che sono personalmente responsabili degli obblighi della Società, nonché alle persone responsabili dello svolgimento dell'audit finanziario della Società, come previsto dalla Legge, come i revisori qualificati.

(g) Gli investitori titolari di imprese collegate con la Società e, in generale, al gruppo di società a cui essa appartiene, posizioni o doveri corrispondenti a quelli elencati nei commi (e) ed (f) del presente paragrafo.

(h) Parenti e coniugi di secondo grado delle persone elencate ai commi (e), (f) e (g) del presente paragrafo nonché di terzi che agiscono per conto di tali soggetti.

(i) Oltre agli investitori condannati per un reato ai sensi della Legge sulla prevenzione e repressione delle attività di riciclaggio di denaro del 2007, e successive modifiche o integrazioni, gli investitori-clienti della Società responsabili di fatti riguardanti la Società che hanno causato le sue difficoltà finanziarie o hanno contribuito al peggioramento della sua situazione finanziaria o che hanno tratto profitto da questi fatti.

(j) Gli investitori nella forma di una società che, a causa delle sue dimensioni, non è autorizzata a redigere un bilancio di sintesi in conformità con il diritto societario o legge corrispondente di uno Stato membro dell'Unione europea.

5.3. Nei casi di cui ai commi (e), (f), (g) e (h) del paragrafo 5.2., l'ICF sospende il pagamento di un indennizzo informando di conseguenza le parti interessate, fino a quando non raggiunge una decisione definitiva in merito all'applicabilità del caso.

## **6. Processo di pagamento dell'indennizzo.**

- 6.1. L'ICF indennizza i Clienti coperti per i reclami derivanti dai servizi coperti forniti dalla Società quando è stato accertato il mancato rispetto da parte della Società dei propri obblighi (vedere anche paragrafi 6.2., 6.3. E 6.4. di seguito).
- 6.2. Quanto segue costituisce inadempimento degli obblighi da parte della Società:
  - (a) Restituzione dei fondi del Cliente ai Clienti tutelati che sono gestiti indirettamente dalla Società nel quadro della fornitura da parte della stessa di servizi oggetto della copertura e che questi ultimi hanno richiesto alla Società di restituire, nell'esercizio del loro diritto in merito; oppure
  - (b) Restituzione ai Clienti coperti degli strumenti finanziari che appartengono a loro e che la Società gestisce.

6.3. L'ICF avvia il processo di pagamento dell'indennizzo in una delle seguenti situazioni:

- (a) La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ha stabilito con delibera che la Società non è in grado di adempiere a tali obblighi derivanti dalle richieste dei suoi Clienti in relazione ai servizi di investimento che ha fornito, a condizione che tale incapacità sia direttamente correlata alle sue circostanze finanziarie, rispetto alle quali nessuna prospettiva realistica di miglioramento nel prossimo futuro sembra prevedibile, e ha emesso la sua decisione sull'avvio della procedura di pagamento di indennizzo da parte dell'ICF, nonché ha pubblicato tale decisione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro e sul suo sito Web su Internet.

La CySEC può emettere tale decisione quando almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- (i) La Società presenta all'ICF o alla CySEC una dichiarazione scritta che dichiara l'inadempimento dei propri obblighi nei confronti dei propri Clienti; o
  - (ii) La Società presenta una domanda di liquidazione in conformità con le disposizioni della Parte V del diritto societario di Cipro; o
  - (iii) La CySEC ha revocato o sospeso l'autorizzazione della Società a fornire servizi di investimento e accerta che la stessa non dovrebbe essere in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei propri Clienti nel prossimo futuro, per motivi che non riguardano una mancanza temporanea di liquidità che può essere affrontata immediatamente.
- (b) Un'autorità giudiziaria ha, per motivi ragionevoli direttamente collegati alle circostanze finanziarie della Società, emesso un provvedimento che ha l'effetto di sospendere la capacità degli investitori di presentare reclami nei suoi confronti.
- 6.4. All'emissione di una decisione di avvio del processo di pagamento dell'indennizzo da parte di un tribunale o da parte della CySEC, l'ICF pubblica, in almeno tre (3) quotidiani di copertura nazionale, un invito ai Clienti coperti a presentare le proprie pretese nei confronti

della Società che delinea la procedura per la presentazione delle relative domande di indennizzo. Tale invito comprende il termine per la presentazione e il contenuto di tali domande.

65. Le richieste di indennizzo dei Clienti coperti con cui avanzano i propri reclami nei confronti della Società sono presentate all'ICF per iscritto e devono includere:
- (i) Il nome del Cliente richiedente;
  - (ii) L'indirizzo, i numeri di telefono e di fax, nonché qualsiasi indirizzo e-mail del Cliente richiedente;
  - (iii) Il codice cliente che il richiedente interessato aveva con la Società;
  - (iv) I dettagli dell'accordo sui servizi coperti tra ICF e il Cliente richiedente;
  - (v) Il tipo e l'ammontare dei presunti reclami del Cliente richiedente;
  - (vi) L'esposizione dei particolari da cui vengono forniti i presunti reclami del cliente richiedente e il loro importo;
  - (vii) Qualsiasi altra informazione che l'ICF potrebbe richiedere o richiederà.
66. Al momento della presentazione delle domande di indennizzo, il comitato amministrativo dell'ICF ha il controllo soprattutto se:
- (i) Il cliente richiedente rientra nella categoria dei Clienti coperti;
  - (ii) La domanda è stata presentata tempestivamente;
  - (iii) Il Cliente richiedente non è stato condannato per un reato ai sensi della Legge sulla prevenzione e repressione delle attività di riciclaggio di denaro del 2007, e successive modifiche o integrazioni;
  - (iv) Sono soddisfatte le condizioni per la valida presentazione delle domande di indennizzo.
67. Il Comitato amministrativo respinge la domanda di indennizzo qualora il Cliente richiedente non soddisfi le condizioni di cui al precedente paragrafo 6.6., o se, a discrezione del Comitato amministrativo, sussiste almeno uno dei seguenti motivi:
- (i) Il Cliente richiedente ha utilizzato mezzi fraudolenti per assicurare il pagamento dell'indennizzo da parte dell'ICF, in particolare presentando consapevolmente prove false;
  - (ii) Il danno subito dal richiedente deriva sostanzialmente da negligenza o offesa concorrente per suo conto in relazione al danno subito e alla causa sottostante.
68. In seguito al completamento della valutazione, l'ICF:
- (i) Emetterà un verbale che elenca i Clienti della Società beneficiari di un indennizzo oltre alla quantità di denaro che ciascuno di essi ha diritto a ricevere e lo comunicherà alla CySEC e alla Società entro cinque (5) giorni lavorativi dalla sua emissione; e
  - (ii) Comunicherà a ciascun Cliente interessato il suo accertamento entro quindici (15) giorni dall'emissione del suddetto verbale, che determina l'importo totale del

risarcimento che tale Cliente ha diritto di ricevere.

## **7. Importo dell'indennizzo**

- 7.1. L'importo dell'indennizzo dovuto a ciascun Cliente coperto è calcolato in conformità con i termini legali e contrattuali che regolano il rapporto del Cliente coperto con la Società, fatte salve le regole di indennizzo applicate per il calcolo dei risarcimenti tra il Cliente coperto e la Società.
- 7.2. Il calcolo dell'indennizzo pagabile deriva dalla somma dei risarcimenti totali accertati del Cliente coperto nei confronti della Società, derivanti da tutti i servizi coperti forniti dalla Società e indipendentemente dal numero di conti di cui il cliente è beneficiario, dalla valuta e dal luogo di fornitura di detti servizi.
- 7.3. L'indennizzo totale dovuto a ciascun Cliente coperto della Società non può superare il 90 % (novanta per cento) dei risarcimenti cumulativi dell'investitore coperto, o l'importo di ventimila euro (20.000 EUR), a seconda di quale dei due è inferiore, indipendentemente dal numero di conti detenuti, dalla valuta e dal luogo di offerta del servizio di investimento.
- 7.4. Nel caso di attività di investimento congiunto<sup>1</sup>:
  - (a) La quota di ciascun investitore nelle attività di investimento congiunto deve essere presa in considerazione nel calcolo dell'indennizzo di cui alla precedente sezione 7.3;
  - (b) Salvo specifiche disposizioni, i risarcimenti sono ripartiti tra gli investitori in parti uguali;
  - (c) I risarcimenti relativi ad attività di investimento congiunto a cui due (2) o più persone hanno diritto in qualità di membri di una società di persone, di un'associazione o di un raggruppamento di natura simile che non hanno personalità giuridica possono ai fini del calcolo dei limiti di cui alla sezione 7.4 (a), aggregarsi ed essere trattati come derivanti da un investimento effettuato da un singolo investitore.

---

<sup>1</sup> una "operazione di investimento congiunto" è un'attività di investimento effettuata per conto di due o più persone o su cui due o più persone hanno diritti che possono essere esercitati mediante la firma di una o più di tali persone